

INAF

Relazione tecnico-finanziaria della Ipotesi di CCNI che definisce le modalità di utilizzo dei Fondi per il Trattamento Economico Accessorio del personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017 sottoscritta in data 11/02/2021

Composta	Da quattro moduli: - “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa” - “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa” - “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa” - “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”
----------	--

I “Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia”, relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, sono stati quantificati come segue:

- **Fondo anno 2015: € 116.694,63**
- **Fondo anno 2016: € 116.694,63**
- **Fondo anno 2017: € 116.694,63**

I predetti “Fondi” sono stati costituiti con la Determina Direttoriale del 20 settembre 2019, numero 315, e certificati dal Collegio dei Revisori con il Verbale del 25 settembre 2019, numero 21.

Di seguito si illustrano in dettaglio le voci di composizione dei Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Modulo I

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” - Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali – Sezione Prima - Biennio Economico 1996-1997**”, sottoscritto in data 5 marzo 1998, che definiscono ed elencano le risorse destinate alla costituzione del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo stabiliscono che il predetto finanziamento:

“...avverrà mediante l’utilizzo:

- a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell’anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall’art. 28 del CCNL 5 marzo 1998;
- b) dall’ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione corrisposte al personale dirigente nell’anno 1996, ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91;
- c) dall’ammontare delle risorse connesse all’espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni;
- d) di una somma corrispondente all’8,1% dell’importo di cui alla lettera b);

e) di un importo pari all'1,1% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni ...”.

Il predetto articolo 17, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171 risulta espressamente disapplicato dall'Allegato B dell'articolo 71, comma 1, Sezione V “*Istituzioni ed Enti di Ricerca*” del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tanto premesso, non risulta possibile operare una ricostruzione delle risorse storiche e consolidate del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia.

Con lo “**Orientamento Applicativo EPNE_215**”, la “**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**”, ha stabilito che, nel caso di “...difficoltà di corretta quantificazione...” del Fondo per il trattamento economico accessorio “...per la mancanza “assoluta”, di riferimenti “storici”...l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001) ...in tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dai CCNL”;

Si è, pertanto, ritenuto di dover procedere alla costituzione del “Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia” per l'anno 2015, tenuto conto di quanto previsto dalla “**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**” nel predetto “**Orientamento Applicativo EPNE_215**” ovvero di dover procedere alla individuazione, nell'ambito di tutti gli Enti di Ricerca, di quelli che hanno un Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia costituito e positivamente certificato ed una numerosità simile a quella dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”, al fine di individuare il valore medio unitario delle risorse che compongono il finanziamento del Fondo.

A seguito di apposita ricognizione, è risultato che gli Enti di Ricerca, che presentano le caratteristiche innanzi richiamate, sono i seguenti:

- lo “*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*”;
- lo “*Istituto Nazionale di Statistica*”;
- lo “*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*”.

Tanto premesso, tenuto conto che i due Uffici di livello dirigenziale non generale, istituiti nell'ambito della Direzione Generale, ed attualmente denominati Ufficio I – “*Gestione delle Risorse Umane*” ed Ufficio II – “*Gestione Bilancio, Contratti e Appalti*” sono tenuti ad espletare un elevato supporto amministrativo e gestionale, i predetti Uffici devono essere entrambi inseriti nell'ambito della prima fascia della retribuzione di posizione.

Pertanto, atteso che il valore medio unitario, relativo alla retribuzione di posizione di parte variabile per la prima fascia, calcolato sui valori economici delle retribuzioni di posizione di parte variabile per la prima fascia come determinate dai tre Enti di Ricerca, con numerosità simile allo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”, innanzi richiamati, è stato quantificato in € 31.604,87, il predetto valore, rapportato al numero dei posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione, effettivamente ricoperti nel corso dell'anno 2015 nello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”, ha consentito pertanto di determinare la retribuzione di posizione complessiva, comprensiva della retribuzione di posizione parte fissa, da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia, per un importo pari ad € 87.520,97.

Tenuto conto che la retribuzione di risultato, come previsto espressamente dall'articolo 25, comma 3, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio normativo 2006-2009 ed il Biennio economico 2006-2007**”, non può, in nessun caso, essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, la retribuzione di risultato minima da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia, nell'anno 2015, è stata, pertanto, quantificata complessivamente in € 17.504,20.

Atteso che le percentuali del totale del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda fascia, che devono essere riservate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato, secondo le vigenti disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, sono le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del **“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007”**, la retribuzione di posizione deve essere quantificata nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del predetto Fondo;
- ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del **“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio normativo 2006-2009 ed il Biennio economico 2006-2007”**, la retribuzione di risultato deve essere quantificata in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità del predetto Fondo;

la quantificazione delle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per l'anno 2015, tenuto conto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, calcolate secondo i criteri innanzi richiamati, è risultata complessivamente pari ad € **116.694,63**.

Con nota del 5 dicembre 2018, numero di protocollo 6920, la Direzione Generale ha trasmesso al **“Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.”** la documentazione relativa alla costituzione del **“Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2015”** al fine di **“...acquisire l'eventuale positiva valutazione della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento sia ai profili di legittimità che ai profili di compatibilità economica-finanziaria...”**, tenuto conto che **“...trattandosi della costituzione “ex novo” del Fondo per la corresponsione del trattamento economico accessorio ai dirigenti in servizio di ruolo di questo Istituto, la valutazione di codesta Ragioneria è propedeutica alla trasmissione della documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della sua certificazione...”**.

Il **“Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.”** con nota del 22 gennaio 2019, numero di protocollo 13090, registrata nel protocollo generale in data 24 gennaio 2019 con il numero progressivo 661:

- nel prendere atto che **“...considerata l'impossibilità di seguire un percorso di ricostruzione delle “risorse storiche” sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione nazionale di comparto, l'ente ha proceduto alla costituzione del fondo in oggetto facendo riferimento, per analogia, ad orientamenti applicativi definiti da ARAN (cfr. in particolare EPNE_215_Orientamenti applicativi) secondo cui, in assenza di risorse consolidate ovvero nell'ipotesi di enti di nuova istituzione, ai fini della quantificazione delle risorse, possono essere presi a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento...”**;
- ha precisato che **“...il predetto valore medio unitario, rapportato al numero dei posti dirigenziali effettivamente coperti, consente di definire il primo importo del fondo al quale si applicheranno le successive dinamiche evolutive determinate da CCNL di comparto nonché le norme di legge successivamente intervenute...”**;
- ha, inoltre, precisato che **“...in considerazione dell'elevato “supporto amministrativo e gestionale che i due uffici sono tenuti ad espletare” l'ente ha ritenuto opportuno, in prima applicazione, attribuire ad entrambi gli uffici la fascia più elevata della retribuzione di posizione parte variabile...”**;
- ed evidenziato che **“...a fronte di una retribuzione di posizione complessiva pari ad euro 43.760,48 (euro 12.155,61 – parte fissa come da CCNL ed euro 31.604,87 equivalenti alla prima fascia retributiva), la retribuzione di risultato minima corrisponde ad euro 8.752,10 per ciascuna unità di personale...”**;
- pertanto **“...nella relazione tecnico finanziaria si evidenziano le seguenti risorse da destinare alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria delle due unità di personale in servizio:**
 - risorse per l'indennità di posizione: euro 99.190,43;
 - risorse per l'indennità di risultato: euro 17.504,20...”
- e nel chiarire che il predetto Fondo **“...così costituito per l'anno 2015, pari a complessivi euro 116.694,63 resta in ogni caso assoggettato alle misure di contenimento della spesa pubblica così come definite dalla legislazione vigente...”**;

- ha ritenuto, infine, che “...la prima costituzione del fondo in oggetto possa avere ulteriore corso..”.

Pertanto, l'ammontare delle risorse fisse, che costituiscono il cosiddetto fondo consolidato, viene di seguito riportato:

1.1 Risorse storiche consolidate

La parte “*stabile*” dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è stata quantificata in € **116.694,63**, in misura pari all'importo positivamente certificato dagli organi di controllo, e costituisce il dato di partenza per la costituzione dei predetti Fondi.

1.2 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Con riferimento alle annualità 2015, 2016 e 2017 non si riscontrano voci contrattuali da portare ad incremento delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
RIA personale cessato misura intera art. 62, comma 3, lett. a), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione art. 62, comma 7, CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00

Sezione II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

L'articolo 62, comma 3, del “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003*” sottoscritto in data 5 marzo 2008, prevede che “...per ciascun esercizio finanziario i fondi continuano, altresì, ad essere alimentati, sia per le Università che per gli Enti di Ricerca, come segue:

- risorse pari all'importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma 4;*
- eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;*
- ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità;*
- risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26 (Incarichi aggiuntivi);*
- eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997...”;*

Con riferimento alle annualità 2015, 2016 e 2017 non si riscontrano risorse variabili di cui all'articolo 62, comma 3, lettere a), b), c), ed e), del “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003*” sottoscritto in data 5 marzo 2008, che possono essere utilizzate per incrementare i Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente di Seconda Fascia per le predette annualità.

RISORSE VARIABILI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Quota una tantum RIA personale cessato mensilità residue art. 62, comma 3, lett. a), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti art. 62, comma 3, lett. b), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da maggiori entrate o economie di gestione art. 62, comma 3, lett. c), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da incarichi aggiuntivi art. 26 CCNL 2002-2005 – art. 62, comma 3, lett. d), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art.43 Legge 449/1997 – art. 62, comma 3, lett. e), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00

Sezione III – Eventuali decurtazioni dei fondi

Con riferimento alle eventuali decurtazioni da operarsi sui Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente di Seconda Fascia, nell’annualità 2015 dovrebbe applicarsi la decurtazione permanente prevista dall’articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, sulla base degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**.

In particolare, con la Circolare dell’8 maggio 2015, numero 20, il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**, nel fornire alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "...di **"decurtazione permanente"** da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", ha precisato, in particolare, che:

➤ a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";

➤ ed ha specificato, inoltre, che le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere alla "...decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";

➤ e che le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...".

La predetta Circolare ha chiarito, inoltre, che la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014..." e che per "...le amministrazioni che hanno costituito il **"Fondo"** 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...".

Tanto premesso, tenuto conto che il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente di Seconda Fascia per l'anno 2015 risulta di nuova

costituzione, la decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, non può essere applicata, in quanto non risultano Fondi relativi ad anni precedenti al 2015 da prendere a riferimento in ordine alla predetta decurtazione.

Per le annualità successive al 2015, si fa presente che l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, ha previsto che, nelle more della "*...adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, con particolare riferimento alla omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...*".

Con la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del **Ministero della Economia e delle Finanze** ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208. In particolare, la "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, ha precisato, tra l'altro, che:

- a decorrere "*...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...*";
- per quanto concerne "*...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...*", la "*...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...*";
- in particolare, i "*...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...*".

Infine, l'articolo 23, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 prevede che

- al fine di "*...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...*";
- nelle more di "*...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo, l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...*";
- a "*...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...*".

Tanto premesso, tenuto conto che l'ammontare delle risorse del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia

relativo all'annualità 2016 risulta equivalente all'ammontare delle risorse del Fondo per l'anno 2015, non deve essere operata sul predetto Fondo alcuna decurtazione. Per quanto concerne, inoltre, la riduzione del Fondo per l'annualità 2016 sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015, si rappresenta che, non essendo intervenuta alcuna variazione del numero di unità del personale dirigente in servizio nell'anno 2016 rispetto al personale dirigente in servizio nell'anno 2015, anche tale decurtazione non andrà operata.

Infine, atteso che l'ammontare delle risorse del *Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia relativo all'annualità 2017* risulta equivalente all'ammontare delle risorse del Fondo per l'anno 2016, non deve essere operata sul predetto Fondo alcuna decurtazione.

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi

Schema generale riassuntivo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016 e 2017

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a) Risorse storiche consolidate			
Importo consolidato Fondo trattamento accessorio anno 2015	116.694,63	116.694,63	116.694,63
b) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA personale cessato misura intera art. 62, comma 3, lett. a), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione art. 62, comma 7, CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
RISORSE VARIABILI			
Quota una tantum RIA personale cessato mensilità residue art. 62, comma 3, lett. a), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti art. 62, comma 3, lett. b), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da maggiori entrate o economie di gestione art. 62, comma 3, lett. c), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da incarichi aggiuntivi art. 26 CCNL 2002-2005 – art. 62, comma 3, lett. d), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art.43 Legge 449/1997 – art. 62, comma 3, lett. e), CCNL 2002-2005	0,00	0,00	0,00
Incarichi di reggenza art. 9, comma 2bis, Legge 122/2010	0,00	0,00	0,00
DECURTAZIONI			
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, Legge 147/2013	0,00		
Riconduzione al limite Fondo 2015 ex art 1, comma 236, Legge 208/2015		0,00	
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale ex art. 1, comma 236, Legge 208/2015		0,00	
Riconduzione al limite Fondo 2016 ex art. 23, comma 2, D.lgs n. 75/2017			0,00
Totale Fondo	116.694,63	116.694,63	116.694,63

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono allocate risorse all'esterno dei *Fondi per la contrattazione integrativa del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia* per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Anno 2015

Descrizione	Importo
Ributuzione di Posizione di parte fissa	24.311,22
Ributuzione di Posizione di parte variabile	63.209,74

Anno 2016

Descrizione	Importo
Ributuzione di Posizione di parte fissa	24.311,22
Ributuzione di Posizione di parte variabile	63.209,74

Anno 2017

Descrizione	Importo
Ributuzione di Posizione di parte fissa	24.311,22
Ributuzione di Posizione di parte variabile	63.209,74

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolati dal Contratto Integrativo i seguenti istituti e le relative poste così suddivise:

Anno 2015

Descrizione	Importo
Ributuzione di risultato	29.173,67

Anno 2016

Descrizione	Importo
Ributuzione di risultato	29.173,67

Anno 2017

Descrizione	Importo
Ributuzione di risultato	29.173,67

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente agli specifici accordi illustrati”

Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente agli specifici accordi illustrati”

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le voci di destinazione dei *Fondi per il trattamento economico accessorio del personale riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016 e 2017* trovano copertura nel Bilancio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo a ciascuno dei predetti anni, nonché nel Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2021, come risulta dalla apposita tabella che si allega alla presente relazione.

Ai fini della certificazione di cui agli artt. 40 e 40 - bis del Decreto Legislativo numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed ai fini del prescritto controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del CCNI per gli anni 2015, 2016 e 2017, siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto Collettivo Nazionale, dalle vigenti leggi in materia e dal bilancio dell'Ente, si trasmettono:

1. Ipotesi di CCNI relativa al trattamento accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016 e 2017 sottoscritta in data 11 febbraio 2021 (**allegato numero 1**);
2. Delibera del 5 giugno 2020, numero 49, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Direzione Generale in sede di determinazione dei "*Fondi per il trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017*" e dei criteri stabiliti dall'articolo 48, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018**", sottoscritto l'8 luglio 2019, nonché dell'esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 22 maggio 2020, ha determinato la graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei predetti "*Fondi*" (**allegato numero 2**);
3. Tabella relativa ai capitoli di bilancio sui quali trovano copertura le voci di destinazione dei *Fondi per il trattamento economico accessorio del personale riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016 e 2017* per la contrattazione integrativa del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per gli anni 2015, 2016, e 2017 (**allegato numero 3**).